



## CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE

### I PROCEDIMENTI BREVI DELLA CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE

Il Procedimento Arbitrale non è sottoposto ad una forma rigida codificata in quanto sono le Parti, o in alternativa gli Arbitri o l'organismo, a determinarne le regole. Tuttavia sul Procedimento vige un limite temporaneo per la sua conclusione (240 giorni, salvo che le Parti non abbiano fissato un termine diverso) e questo impone all'organo giudicante di organizzare le varie fasi in modo razionale, tenendo conto di alcuni "paletti" previsti dal legislatore.

Nello specifico il codice di procedura civile dispone che il procedimento dovrà essere celebrato:

- 1) preservando l'autonomia delle Parti nel fissare le regole del procedimento;
- 2) assicurando il principio del contraddittorio;
- 3) rispettando alcuni principi di ordine pubblico processuale.

Sul primo punto la norma di riferimento è l'art. 816-bis c.p.c., il quale stabilisce che *"le Parti possono stabilire nella convenzione d'Arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli Arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'Arbitrato"*.

Tuttavia è raro che nelle convenzioni arbitrali le Parti riportino le norme procedurali da seguire, a meno che non si abbia una conoscenza elevata della materia, quindi nella pratica è più frequente che le regole siano dettate dagli Arbitri, che di solito richiameranno il giudizio ordinario, modellandolo in modo più flessibile e senza le scadenze, i divieti e le preclusioni tipiche del procedimento statale. La legge non impone agli Arbitri di fissare le regole per iscritto né indica un termine entro il quale farlo; esse potranno essere modificate da essi stessi, sempre preservando il principio del contraddittorio. In alternativa alle regole predisposte dalle Parti o dagli Arbitri esiste una terza via, quella dell'Arbitrato amministrato, nel quale le regole sono previste dal Regolamento della Camera Arbitrale richiamata, anche se resta valida l'autonomia delle Parti, che potranno modificare o integrare le norme regolamentari.

**Principio del contraddittorio.** In materia di Arbitrato la previsione è rafforzata dall'art. 829 c. 1 n. 9 c.p.c., il quale indica come la violazione di tale principio comporti la nullità del lodo. Si tratta di un principio fondamentale del rapporto processuale, sancito da:

- gli artt. 3 e 24 della Costituzione i quali ribadiscono il potere delle Parti di agire e difendersi in giudizio in condizioni di parità;
- il secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, che recita: "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le Parti, in condizioni di parità, davanti ad un Giudice terzo ed imparziale";
- l'art. 101 c.p.c., secondo il quale il Giudice, se la legge non specifica diversamente, non può statuire sopra alcuna domanda, se la Parte contro la quale è stata proposta non è stata citata e non è comparsa.

Affinché sia rispettato il principio del contraddittorio è sufficiente che la controparte sia stata messa a conoscenza, con la notificazione, dell'esistenza di un processo nei suoi confronti, e che sia in condizione di avvalersi degli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per la difesa, a prescindere dalla sua decisione di essere presente in giudizio o meno. Il Giudice (o l'Arbitro) in prima udienza deve verificare il rispetto del principio del contraddittorio, controllando che l'atto di citazione sia regolare e che sia stato

notificato alle Parti del processo, e in caso di irregolarità adottare i provvedimenti per la restaurazione del contraddittorio leso. Il rispetto del principio del contraddittorio implica che la Parte incorsa senza colpa in errore venga rimessa in termini, ovvero che, previa sommaria verifica della legittimità dell'impedimento, le sia restituita la possibilità di rimediare all'errore nei termini assegnati dalla legge. Tale rispetto non riguarda solo la fase iniziale del processo, ma vale per l'intero procedimento, nell'ambito del quale debbono essere predeterminati modi e termini per la deduzione delle affermazioni e controdeduzioni delle Parti nonché delle istanze istruttorie contrapposte, oltre alle necessarie modalità per recuperare a eventuali mancanze.

In conclusione, il procedimento arbitrale dovrà rispettare tutti i limiti di ordine pubblico processuale, quali il principio dell'imparzialità dell'Arbitro, la corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato, e la motivazione finale del giudizio, ma rispetto di queste imposizioni avremo una procedura snella che, seppur divergente da procedimento a procedimento, avrà uno schema pressoché univoco.

**Procedure “opzionali” di Arbitrato.** La Camera Arbitrale Internazionale prevede nel proprio regolamento dei procedimenti alternativi a quello ordinario, definitivi anche “brevi”.

Le due opzioni sempre più richieste, anche per la convenienza economica e per i tempi di conclusione assai ridotti, sono l'Arbitrato documentale e l'Arbitrato orale abbreviato.

- **Arbitrato documentale.** Si può ricorrere a questa tipologia di procedimento quando la lite ha un valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro. Affinché la controversia possa essere ammessa all'Arbitrato documentale ci dovrà essere l'accordo di tutte le Parti in causa ed inoltre è necessario che la Camera Arbitrale Internazionale, attraverso i propri organi, previa una verifica preliminare della controversia, dichiari che il caso concreto renda possibile raggiungere una decisione anche a prescindere dall'audizione orale delle Parti e dei testi e dalla discussione orale della causa; tale procedimento infatti omette ogni forma di udienza, incontro preliminare e audizione di testimoni, essendo deciso solo in base ai documenti prodotti dalle Parti.

Le Parti potranno trasmettere all'Arbitro Unico, attraverso la Segreteria Arbitrale, anche perizie giurate di professionisti iscritti ad albi o collegi professionali competenti sulle materie della controversia. Tutti i documenti dovranno essere depositati dalle Parti entro dieci giorni dalla comunicazione alla controparte della domanda di Arbitrato, o non saranno ammessi. Nel caso in cui tale procedimento venga ammesso, entro quattordici giorni dal deposito della domanda congiunta di Arbitrato o dalla data di adesione all'Arbitrato, la Segreteria Arbitrale comunica alle Parti il nome dell'Arbitro; il deposito del lodo arbitrale avverrà entro ventuno giorni dalla sua costituzione.

- **Arbitrato orale abbreviato.** Si potrà optare per l'Arbitrato orale abbreviato quando la lite ha un valore inferiore o uguale a 15.000,00 euro e c'è l'accordo di tutte le Parti. L'Arbitrato va introdotto con domanda congiunta sottoscritta dalle Parti o da chi ne ha la legale rappresentanza, oppure da una sola delle Parti con domanda depositata presso la Camera Arbitrale Internazionale, che provvede con le modalità previste dal regolamento dell'organismo. Entro quattordici giorni dal deposito della domanda congiunta di Arbitrato o dalla data di adesione all'Arbitrato, la Segreteria Arbitrale comunica alle Parti il nome dell'Arbitro e la data dell'unica udienza, che si svolgerà in forma esclusivamente orale, di cui sarà redatto processo verbale sottoscritto dalle Parti o dai loro difensori, muniti di mandato speciale.

Nel corso dell'udienza, dove non è ammessa la consulenza tecnica, le Parti possono produrre documenti; in seguito l'Arbitro, sentite le Parti, potrà consentire nel corso dell'udienza stessa l'audizione di non più di due testimoni per ciascuna Parte. La convocazione dei testimoni è onere della Parte che ne richiede l'audizione e la loro assenza comporta la decadenza della loro testimonianza. In caso di anomalie nella domanda congiunta, l'Arbitro Unico potrà decidere di fare precedere l'unica udienza da un incontro preliminare per individuare la questione da decidere e per l'assunzione delle prove. Il lodo deve essere emesso entro ventuno giorni dall'udienza.

## SINTESI DEI PROCEDIMENTI

<b>ARBITRATO DOCUMENTALE</b>	<b>ARBITRATO ORALE ABBREVIATO</b>
Per liti < 5.000,00 euro  L'Arbitro decide in base ai documenti prodotti  <input type="checkbox"/> Secondo diritto <input type="checkbox"/> Nessuna udienza <input type="checkbox"/> No audizione dei testimoni <input type="checkbox"/> Possono essere prodotte perizie <input type="checkbox"/> Lodo emesso entro 60 giorni dal deposito atti. <input type="checkbox"/> Costo totale 550,00 euro	Per liti < 15.000,00 euro  Unica udienza  <input type="checkbox"/> Secondo diritto <input type="checkbox"/> Unica udienza <input type="checkbox"/> Audizione di massimo 2 testimoni per ciascuna parte <input type="checkbox"/> Possono essere prodotte perizie <input type="checkbox"/> Lodo emesso entro 60 giorni dal deposito atti. <input type="checkbox"/> Costo totale 750,00 euro

- **Arbitrato legato.** In qualsiasi momento, in ogni caso prima che sia emesso il lodo arbitrale, le Parti potranno concordare l'ammontare minimo e massimo del valore di ciascuna domanda o di tutte le domande proposte nell'Arbitrato; tale accordo, scritto, sarà notificato alla Segreteria Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale manterrà l'accordo confidenziale, e i relativi importi massimi e minimi non saranno comunicati all'Arbitro o al Collegio, se non su consenso delle Parti.

Riguardo all'ammontare riconosciuto con il lodo:

- se l'importo risulta compreso tra il valore minimo e massimo concordato dalle Parti, lo stesso sarà emesso senza necessità di rettifiche;
- se risulta inferiore al minimo, lo stesso verrà riconosciuto per un importo pari a tale valore minimo;
- se risulta superiore al massimo, il lodo definitivo verrà riconosciuto per un importo pari a tale valore massimo.

- **Arbitrato con offerta finale.** Nel caso in cui le Parti decidano, di comune accordo, di ricorrere a una procedura di Arbitrato con offerta finale, nei sette giorni che precedono la prima udienza le Parti si scambieranno e forniranno alla Segreteria Arbitrale le rispettive proposte in forma scritta sulla quantificazione dei danni che, a seconda delle circostanze, intendono risarcire o richiedere. La Segreteria Arbitrale trasmetterà tempestivamente all'Arbitro o al Collegio una copia delle proposte delle Parti, a meno che esse decidano di mantenerle confidenziali.

In qualsiasi momento prima della conclusione della prima udienza, le Parti potranno scambiarsi delle nuove proposte o domande scritte, che sostituiranno le precedenti.

Le nuove proposte scritte saranno consegnate alla Segreteria Arbitrale, che le farà pervenire tempestivamente all'arbitro o al Collegio, a meno di un diverso accordo tra le Parti.

Nel caso in cui arbitro o il Collegio sia a conoscenza delle proposte scritte delle Parti, ai fini della decisione terrà conto delle ultime proposte, scegliendo quella che riterrà più ragionevole e adeguata. In caso contrario, arbitro o il Collegio emetterà il lodo con possibilità di eventuale rettifica successiva al fine di conformarsi alle ultime proposte, che in questo caso saranno recepite nella decisione finale.

**Rocco Guerriero**

Presidente Nazionale Camera Arbitrale Internazionale